

COMUNE DI FIUMICELLO

REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione n. 12 del 30 aprile 2008 dal Consiglio comunale del Comune di Fiumicello

Modificato con deliberazione n. 86 del 22 dicembre 2018 dal Consiglio comunale del Comune di Fiumicello Villa Vicentina

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, e al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legislazione e regolamentazione regionale, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del comune e del Dipartimento di Prevenzione e del Medico necroscopico dell'Azienda per i Servizi sanitari, nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 4 D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Spetta al responsabile dell'Area Tecnica l'adozione degli atti di competenza attribuitigli dal presente regolamento e la sorveglianza sulla corretta gestione corrente dei cimiteri, del personale addetto agli stessi, in merito alle operazioni relative alle sepolture, alle inumazioni, alle tumulazioni, alle esumazioni, alle estumulazioni e di quanto attiene alla gestione dei servizi cimiteriali relativamente all'appalto lavori e servizi.

Al medesimo responsabile e al servizio associato di Polizia municipale spettano le attività di accertamento e di applicazione dei procedimenti stabiliti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Spetta al responsabile dell'Area amministrazione e finanza adottare i provvedimenti di concessione e stipula dei relativi contratti di concessione aree e manufatti cimiteriali, la gestione e risoluzione problematiche connesse alla gestione contrattuale delle concessioni cimiteriali, l'assunzione degli atti di revoca e decadenza delle concessioni, la gestione dei procedimenti autorizzatori riguardanti le esumazione ed estumulazioni.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio di competenza o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- f) dispersione delle ceneri in cinerario comune.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

Articolo 5 **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990 ;
- b) copia del presente regolamento;
- c) copia delle planimetrie del cimitero;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La consultazione è soggetta al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Capo II **Depositi di osservazione e obitori**

Articolo 6 **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei siti nel cimitero del capoluogo.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è disposta dal Sindaco o dal Funzionario Responsabile da Lui delegato ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e il trasporto della salma accidentata, o dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Sanitaria che ha richiesto il trasporto nel deposito di osservazione per motivi igienico

sanitari.

Capo III Feretri

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'art. 16 del DPR 295/1990 e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché a relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro e' fatta a cura dell'impresa delle pompe funebri incaricata, sotto la propria e diretta responsabilità.

2. L'impresa deve assicurare l'osservanza delle relative prescrizioni di legge. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché identificazione del cadavere secondo quanto dispone in merito l'art. 97 della circolare 24.06.1993, n. 24 del Ministero della Sanità.

Articolo 9 Forniture gratuite di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la cremazione per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio sociale, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 238, con le procedure di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo IV

Trasporti funebri

Articolo 10 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali

cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 11

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privata.

3. Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 12

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina i percorsi consentiti.

2. L'Ufficio di stato civile, d'intesa con i parenti o i familiari del defunto, fissa l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, della data del decesso o delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con gli orari di cui al comma 1. L'ufficio fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. Le imprese di pompe funebri concordano con l'ufficio comunale e con congruo anticipo non inferiore a 24 ore, il giorno e l'ora del funerale e del trasporto funebre per assicurare gli adempimenti conseguenti.

Articolo 13

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità alle disposizioni di legge.

2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Il personale incaricato compila il verbale di presa in consegna in duplice copia di cui una viene consegnata al vettore e l'altra all'ufficio comunale.

Articolo 14

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20

del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Nel caso di morte per malattie infettivo - diffuse, il competente responsabile dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto della salma, alle onoranze e al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Articolo 15

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione e' successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate

direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi.

7. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto e' data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica autorizzazione dal Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 16

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 17

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere

autorizzato dal Comune.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Se il trasporto avviene da o per uno Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta alle autorità consolari o nazionali individuate dalla legge.

4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolte in cassette e le ceneri in urne aventi le caratteristiche e con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 18 **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159 (disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 19 **Riti funebri nei cimiteri e commemorazioni**

1. Nei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri e di commemorazioni per singoli o per la collettività dei defunti.

2. Per le commemorazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Area Tecnica il quale indica ai richiedenti le condizioni di sicurezza e di rispetto cui devono attenersi i partecipanti.

TITOLO II **CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

Capo I **Cimiteri**

Articolo 20 **Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale di Fiumicello.

Articolo 21 **Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 come modificato dal DPCM 26.05.2000 e dall'art. 6 del D.Lgs. 20.06.2005 n. 126.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e per quanto di competenza al Responsabile dell'Area tecnica.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 22

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o in assenza da delibera del Consiglio comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 23

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono altresì ammesse le salme di coloro che sono nati o abbiano avuto la residenza nel comune di Fiumicello.

4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate nonché i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Capo II

Disposizioni generali

Articolo 24

Aree e manufatti

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi di inumazione per sepolture private ;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali o a posti plurimi (loculi);
- e) area per dispersione delle ceneri;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) nicchie cinerarie e nicchie ossario;
- i) camera mortuaria;
- l) cappella;
- m) servizi igienici per il pubblico.

2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, depositata presso gli uffici comunali.

Capo III

Inumazioni e tumulazioni

Articolo 25

Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni, le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse dall'una all'altra e l'ordine d'impegno sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria. Nel limite degli spazi disponibili, il cimitero ha inoltre aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

2. La costruzione delle sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 26

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo viene applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. I privati possono inoltrare denuncia d'inizio attività al Comune per l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato

di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 27 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di denuncia di inizio attività secondo le modalità di cui al presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un tumulo o in un unico ossario, sia o meno presente un feretro.

Articolo 28 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro, le cassette di resti o le urne cinerarie sono provvisoriamente deposte in apposito loculo di proprietà comunale.

2. La concessione è provvisoria ed e' ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla suo collaudo;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) in caso di mancanza di loculi, ossari o nicchie cinerarie in attesa della loro costruzione.

3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile dell'Area amministrazione e finanza, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 29 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90

(di 10 anni) fatte salve eventuali modifiche legislative. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile escludere i mesi di luglio e agosto e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

3. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Area amministrazione e finanza, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

4. E' compito del Responsabile dell'Area amministrazione e finanza organizzare le operazioni cimiteriali e registrarle con le modalità e previa pubblicità disposte con il regolamento.

5. Annualmente il Responsabile dell'Area amministrazione e finanza cura la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.

6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e all'albo cimiteriale.

7. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

8. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.

Articolo 30 **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza (prima che siano trascorsi 10 anni dall'inumazione) nei seguenti casi:

- per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (da ottobre ad aprile), ad eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

4. Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 31 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

- sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

- le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;

b) su ordine dell'Autorità giudiziaria

e si eseguono in presenza del competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari.

2. Entro il mese di gennaio, il Responsabile dell'Area amministrazione e finanza cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

3. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio e all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e all'albo cimiteriale.

5. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo indecomposti, previa apertura della cassa di zinco, per un periodo di rotazione di 5 anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Area amministrazione e finanza può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, previo avviso affisso in cimitero e ricerca dei congiunti.

Articolo 32 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio comunale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Area amministrazione e finanza che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 33

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Area tecnica può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

Cremazione

Articolo 34

Crematorio

1. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 35

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le disposizioni ed alle condizioni

stabilite dalla legge, tenute presenti le istruzioni ministeriali o regionali emanate.

Articolo 36

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.

4. La volontà di conservazione delle ceneri con affidamento ai familiari deve risultare da una manifestazione espressa di volontà del defunto o in mancanza di questo, dal coniuge, o in assenza dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 e segg. del codice civile. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti stabilendo presso quale di essi verrà conservata l'urna.

5. La richiesta di conservazione deve essere presentata da uno dei familiari di cui al comma 4 del presente articolo, all'ufficio di stato civile, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso.

6. L'urna deve essere conservata con il massimo rispetto per il defunto e per la sua memoria, in un luogo consono ed ispezionabile all'interno dell'abitazione del richiedente.

7. Qualora il familiare responsabile della conservazione decidesse di non tenere più l'urna cineraria presso la propria abitazione, od in caso di variazione del luogo di residenza, dovrà darne comunicazione all'ufficio di stato civile entro 15 gg. dall'avvenuta modifica del luogo di conservazione e documentare di avere provveduto all'interramento o alla tumulazione dell'urna presso uno dei cimiteri di questo o di altri comuni o all'affidamento ad altri familiari.

8. In caso di decesso di familiari presso i quali era conservata l'urna cineraria e verificata l'inesistenza di altri parenti prossimi, spetterà al Comune la conservazione della stessa.

9. Sarà compito del servizio associato della polizia municipale procedere alla verifica dello stato e modalità di conservazione delle urne.

10. In caso di recidiva di cattiva conservazione dell'urna il Comune provvederà alla sua conservazione a spese dei familiari o parenti prossimi.

11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

12. Detta dispersione è eseguita alla presenza di personale comunale che ne certifica l'esecuzione a mezzo di apposito verbale.

Articolo 37

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1. I resti mortali, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione del consenso del coniuge o, in difetto, dei parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 5.

3. A questo fine, il Comune, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, effettua diligenti indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessaria altra formalità.

Capo VI Polizia dei cimiteri

Articolo 38 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, detti orari sono resi pubblici mediante avvisi affissi alle entrate del cimitero. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

2. L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 39 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Nei cimiteri, in deroga alle disposizioni di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto ai portatori di handicap anche temporaneo, i quali peraltro dovranno essere muniti di apposito

contrassegno e regolare autorizzazione rilasciati dal Servizio associato di Polizia Municipale.

Articolo 40 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 41 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali individuati con apposita deliberazione dell'Amministrazione comunale.

2. Ogni epigrafe dovrà contenere le generalità del defunto quali risultanti dagli atti di stato civile e le rituali espressioni brevi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare al Comune denuncia di inizio attività secondo la normativa edilizia in vigore per la posa della lapide o del monumento corredata dal disegno o dal progetto delle opere.

4. L'installazione dei manufatti di cui al primo comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei privati.

5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

7. In caso di incuria, abbandono o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla legge ed al regolamento.

8. Nel periodo intercorrente dalla sepoltura alla posa dei copri tomba di cui al primo comma, i privati possono posare riquadri provvisori aventi le stesse dimensioni dei copri tomba costruiti in legno o altro materiale facilmente trasportabile.

Articolo 42

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale provvederà direttamente alla loro rimozione con eventuale rivalsa nei confronti dei familiari nel caso la rimozione comporti spese a carico del bilancio comunale.

2. Nelle sepolture ad inumazione i privati possono piantumare solamente arbusti nani.

3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

4. Nel cimitero o all'esterno di esso, il Comune provvede al posizionamento di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 43

Stato di incuria delle sepolture

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Lo stesso dicasi di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano le epigrafi in modo tale da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

2. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per trenta giorni affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 33 in quanto applicabili.

TITOLO III

C O N C E S S I O N I

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 44 Sepolture private

1. Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture per tumulazioni (loculi, ossari, nicchie cinerarie, ecc.).

5. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone debitamente approvato.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, e' stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2 C.C.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la data di decorrenza, la data di scadenza e la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro - tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

10. Al concessionario della sepoltura sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa o, in assenza di questi, a un prossimo congiunto formalmente comunicato all'Amministrazione.

Articolo 45

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. La durata e' fissata:

- a) in 40 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività o individuali;
- b) in 30 anni per le nicchie ossario e le nicchie cinerarie.

3. A richiesta degli interessati, il Comune può valutare se consentire il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione all'epoca vigente.

4. Rimangono salvi i periodi stabiliti dagli atti concessori precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 46 Modalità di concessione

1. L'assegnazione della sepoltura a sistema di tumulazione individuale (loculo, ossario, nicchia cineraria) o a posti plurimi di costruzione comunale avviene secondo la disponibilità dei manufatti osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, che può essere rilasciata solo in presenza di salma o resti mortali o ceneri.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività e' data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare o inumare e la data di presentazione della domanda di concessione. Può essere rilasciata solo in presenza di salma o resto o ceneri.

4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.

5. La concessione per futura sepoltura (inumazione o tumulazione privata) può essere rilasciata, se disponibile, nei seguenti casi:

- decesso di unico figlio prima dei genitori, su espressa richiesta dei genitori, in adiacenza alla sepoltura del figlio;
- a persona che abbia almeno 70 anni, residente, quando dichiarati di trovarsi in "stato di solitudine" in quanto privo di coniuge (destinatario celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a), di convivente more uxorio, di convivente di fatto, di parenti in vita entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nipoti figli dei figli) od affini in vita entro il primo grado (suoceri, generi, nuore) e per il quale, al momento della morte, non ci potrà essere alcuno che possa provvedere alla richiesta di assegnazione.

Nella stessa dichiarazione il concessionario potrà indicare colui o coloro i quali dovranno occuparsi della sepoltura ed essere perciò informati della concessione acquisita.

Articolo 47 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 46 e 47, il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla

persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione purché questi non abbia altrimenti disposto.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al Responsabile dell'Area amministrazione e finanza che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. Analogamente si procede per dimostrare la condizione di convivente e di benemerito.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme e' nullo di diritto e determina la decadenza.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà per la residua durata della concessione dei materiali ed il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto della sepoltura "jure sanguinis".

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 48 **Manutenzione, canone**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture costruite dal Comune questi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ad esclusione della manutenzione di:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di

disposizione mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 49 **Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 47, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro un anno dalla firma del contratto cimiteriale, secondo le modalità previste all'art. 57 ed alla esecuzione delle opere relative secondo i termini fissati dalla normativa edilizia in vigore, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Capo II **Divisioni, subentri, rinunce**

Articolo 50 **Divisione, Subentri**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno diritto alla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dell'Area amministrazione e finanza entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 51 **Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi perpetui o a tempo determinato**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui o a tempo determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto sistemazione a carico dei richiedenti.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

3. Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 52

Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepoltura privata

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizioni che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto sistemazione a carico dei rinunciatari.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

3. La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa pagata al momento della concessione dell'area tenendo conto del numero di anni interi residuali e non fruiti. Per le concessioni perpetue il periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni.

4. Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto, al concessionario è riconosciuto un rimborso pari al valore economico attribuito al manufatto da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 53

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e' facoltà del Comune revocare gli atti di concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1), agli aventi diritto viene concessa a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico del Comune le spese.

3. La revoca della concessione deve essere comunicata al concessionario almeno un mese prima, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 54

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la comunicazione verrà pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al dirigente/responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

6. Dopodiché il dirigente/responsabile disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 55 **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.

TITOLO IV **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI** **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

Capo I **Imprese e lavori privati**

Articolo 56 **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a

loro libera scelta. Dell'esecuzione deve essere data comunicazione al Comune.

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Area tecnica.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 39, 40 e 41 del regolamento.

Articolo 57

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, di legge e del presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere preventivamente comunicata.

Articolo 58

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 59

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe e monumenti, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area tecnica.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dell'Area Tecnica, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 60

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area tecnica.
2. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 61

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile dell'Area tecnica.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Articolo 62

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il responsabile dell'Area tecnica, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 63

Vigilanza

1. L'Ufficio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti denunciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 64

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II

Imprese pompe funebri

Articolo 65

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, sono soggette alle norme per l'esercizio di attività commerciali qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge.

3. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

Disposizioni varie e finali

Capo I Disposizioni varie

Articolo 66 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, esecutiva, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 67 Mappa

1. Presso il servizio di stato civile e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 68 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Scadenziario delle concessioni

1. Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

3. Viene istituito “lo scadenziario delle concessioni” allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

Capo II **Norme transitorie e disposizioni finali**

Articolo 69 **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, per quanto possibile, si applicano a tutte le concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. In caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione anche per le concessioni preesistenti l'entrata in vigore del presente regolamento nel rispetto dei procedimenti per il reperimento di eventuali aventi diritto, ai sensi dell'art. 69 comma 1.

4. Il provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza con cui si riconoscono diritti pregressi e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 70 **Cautele**

1. Colui che domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc. o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale si intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza dell'autorità giudiziaria, passata in giudicato.

Articolo 71 **Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione

stesso.

2. Per le concessioni sussistenti prima del 30 giugno 1943 (data di entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880), per le quali non risulti essere stato stipulato o non sia rintracciabile presso il Comune il relativo atto di concessione, né può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

3. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto deve essere corredata dalla documentazione atta a provarlo (relativo contratto di concessione o dall'atto amministrativo di concessione) e, occorrendo, da Atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 1 della Legge 16.2.1913 n. 89 e dell'articolo 30 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 davanti al notaio. In tal caso nell'atto di notorietà devono risultare fatti, prove, parentele, affinità o dichiarazioni testimoniali attestanti l'esistenza del diritto e dell'uso resa da almeno due persone ultracinquantenni non interessate alla concessione che dichiarino la conoscenza del diritto anche da parte dei rispettivi genitori.

4. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune dovrà dar atto con proprio provvedimento, che sarà comunicato al richiedente, agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale dovrà essere conservato tra gli atti relativi alla concessione.

5. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

6. L'istruttoria di accertamento e la determinazione di riconoscimento del diritto sono effettuate dal responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza.

Articolo 72 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nella legislazione vigente in materia.

2. Il regolamento di Polizia mortuaria in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29.3.1988 è revocato.

3. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 73 Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento.

Articolo 74 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 36, si applica l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, salvo che non trovino applicazione le disposizioni degli articoli 344 o 358, comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato

con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

2. Per la violazione di quanto prescritto all'art. 36 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti fattispecie:

- a) in caso di smarrimento dell'urna da € 250,00 a € 2.000,00;
- b) in caso di cattiva conservazione dell'urna da € 150,00 a € 1.000,00;
- c) per la mancata comunicazione dell'avvenuta modifica del luogo di conservazione da € 15,00 a € 100,00.

3. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e della Legge Regionale n. 1/1984.

Articolo 75

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione dopo omologazione da parte dell'Ufficio regionale competente.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	2
Capo I Disposizioni generali	2
Articolo 1 Oggetto	2
Articolo 2 Competenze	2
Articolo 3 Responsabilità	3
Articolo 4 Servizi a pagamento	3
Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico	3
Capo II Depositi di osservazione e obitori	4
Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori	4
Capo III Feretri	4
Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro	4
Articolo 8 Verifica e chiusura feretri	4
Articolo 9 Forniture gratuite dei feretri	4
Capo IV Trasporti funebri	5
Articolo 10 Modalità del trasporto e percorso	5
Articolo 11 Trasporti funebri	5
Articolo 12 Orario dei trasporti	5
Articolo 13 Norme generali per i trasporti	6
Articolo 14 Trasferimento di salme senza funerale	6
Articolo 15 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	6
Articolo 16 Trasporto all'estero o dall'estero	7
Articolo 17 Trasporto di ceneri e resti	7
Articolo 18 Riti religiosi	7
Articolo 19 Riti funebri nei cimiteri e commemorazioni	8
TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	8
Capo I Cimiteri	8
Articolo 20 Elenco cimiteri	8
Articolo 21 Disposizioni generali – vigilanza	8
Articolo 22 Reparti speciali nel cimitero	9
Articolo 23 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	9
Capo II Disposizioni generali	9
Articolo 24 Aree e manufatti	9
Capo III Inumazioni e tumulazioni	10
Articolo 25 Inumazioni	10
Articolo 26 Cippo	10
Articolo 27 Tumulazioni	11
Articolo 28 Deposito provvisorio	11
Capo IV Esumazioni ed estumulazioni	12
Articolo 29 Esumazioni ordinarie	12
Articolo 30 Esumazione straordinaria	12
Articolo 31 Estumulazioni	13
Articolo 32 Oggetti da recuperare	14
Articolo 33 Disponibilità dei materiali	14
Capo V Cremazione	15
Articolo 34 Crematorio	15
Articolo 35 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	15
Articolo 36 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	15

Articolo 37 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate	16
Capo VI Polizia dei cimiteri	16
Articolo 38 Orario	16
Articolo 39 Disciplina dell'ingresso	17
Articolo 40 Divieti speciali	17
Articolo 41 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	18
Articolo 42 Fiori e piante ornamentali	18
Articolo 43 Stato di incuria delle sepolture	19
TITOLO III – CONCESSIONI	19
Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture	19
Articolo 44 Sepolture private	19
Articolo 45 Durata delle concessioni	20
Articolo 46 Modalità di concessione	20
Articolo 47 Uso delle sepolture private	21
Articolo 48 Manutenzione, canone	22
Articolo 49 Costruzione dell'opera – Termini	22
Capo II Divisioni, subentri, rinunce	22
Articolo 50 Divisioni, subentri	22
Articolo 51 Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi perpetui o a tempo determinato	23
Articolo 52 Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepoltura privata	23
Capo III Revoca, decadenza, estinzione	23
Articolo 53 Revoca	24
Articolo 54 Decadenza	24
Articolo 55 Estinzione	25
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI, IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	25
Capo I Imprese e lavori privati	25
Articolo 56 Accesso al cimitero	25
Articolo 57 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	26
Articolo 58 Responsabilità	26
Articolo 59 Recinzione aree – Materiali di scavo	26
Articolo 60 Introduzione e deposito materiali	26
Articolo 61 Orario di lavoro	27
Articolo 62 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	27
Articolo 63 Vigilanza	27
Articolo 64 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	27
Capo II Imprese pompe funebri	28
Articolo 65 Funzioni – Licenza	28
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	29
Capo I Disposizioni varie	29
Articolo 66 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	29
Articolo 67 Mappa	29
Articolo 68 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali – Scadenziario delle concessioni	29
Capo II Norme transitorie e disposizioni finali	30
Articolo 69 Efficacia delle disposizioni del Regolamento	30
Articolo 70 Cautele	30

Articolo 71 Concessioni pregresse	31
Articolo 72 Disposizioni finali	31
Articolo 73 Pubblicità	32
Articolo 74 Sanzioni	32
Articolo 75 Entrata in vigore	32